SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1607)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1985

Norme di sanatoria degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre 1985, n. 477, e 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge, nonchè disposizioni in materia previdenziale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Pensioni e previdenza sociale)

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge reca norme di sanatoria degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 dei decreti-legge nn. 356, 477 e 649 del 1985 non convertiti in legge, per quanto attiene alla fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, nonchè norme concernenti le convenzioni INPS - Regioni e gli enti di patronato.

Con l'articolo 1 sono in particolare convalidati gli atti ed i provvedimenti adottati e sono sanati gli effetti prodotti ed i rapporti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 dei predetti decreti-legge non convertiti.

L'articolo 2 è inteso a consentire la sollecita stipula delle convenzioni fra le Regioni e gli istituti previdenziali, allo scopo di definire l'ammontare delle somme dovute dalle prime a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali a favore degli apprendisti artigiani con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Pertanto si dispone che le Regioni a statuto ordinario comunichino, entro il mese di agosto 1986, ai Ministeri del lavoro e del tesoro la stipula delle convenzioni. Il pagamento dei contributi per gli anni 1985 e precedenti è effettuato in tre annualità che vengono stabilite dalle convenzioni; i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi e di oneri accessori.

Nel caso di mancata stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro accantona, dall'importo che dovrebbe essere erogato per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le somme corrispondenti a quanto dovuto, per gli anni 1985 e precedenti, da ogni singola Regione agli istituti assicuratori per i contributi relativi agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane. Le somme accantonate vengono calcolate, sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 30 settembre 1986, dal Ministero del lavoro e vengono corrisposte agli istituti assicuratori salvo conguagli da effettuarsi successivamente alla intervenuta stipula delle convenzioni.

L'articolo 3 contiene particolari disposizioni concernenti gli istituti di patronato ed assistenza sociale.

Con decreto interministeriale 26 giugno 1981 — adottato in attuazione del disposto dell'articolo 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112 — sono stati dettati criteri per la corresponsione dei contributi al finanziamento e per la documentazione idonea a dimostrare l'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Detti criteri si sono rivelati, per la complessità del sistema adottato, di non facile attuazione, determinando pertanto un ritardo nella liquidazione agli istituti stessi dei saldi relativi agli esercizi interessati da tale normativa (1982 e successivi), superiore a quello insito nel particolare sistema, *a posteriori*, di finanziamento.

Tale ritardo ha, a sua volta, determinato un deterioramento della situazione finanziaria di molti istituti di patronato, alcuni dei quali presentano una pesante situazione debitoria nei confronti degli enti di previdenza ed assistenza sociale e del personale dipendente.

L'esigenza di sanare siffatta situazione ha portato all'adozione delle norme di cui al comma 1, con le quali, appunto, viene fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato di destinare, in via prioritaria, alla regolarizzazione delle posizioni contributive e retributive del personale dipendente le somme che saranno percepite a titolo di saldo per l'attività svolta negli anni 1982, 1983 e 1984 ed a titolo di anticipazioni e di saldo per l'esercizio 1985.

D'altro canto una tempestiva sanatoria di tale situazione presuppone la percezione da parte dei ripetuti istituti, in tempi abbreviati, delle somme di cui innanzi è cenno.

A ciò è preordinata la normativa di cui al comma 2, la quale — in attesa che l'apposita commissione costituita presso il Ministero del lavoro pervenga alle conclusioni che costituiranno la base per un nuovo provvedimento, sostitutivo di quello del 26 giugno 1981 e che presumibilmente troverà applicazione a far tempo dall'esercizio 1986 — stabilisce, semplificando la procedura vigente, che le ripartizioni definitive per il quadriennio 1982-1985 saranno effettuate con decreto interministeriale, sentiti gli istituti interessati, in base a quote percentuali determinate con riferimento a quelle applicate nel triennio 1979-1981, nonchè ai dati acquisiti dal Ministero sull'organizzazione e sulla reale attività svolta dai ripetuti istituti.

Con il comma 3 si intende, invece, sanare la situazione determinatasi a seguito della corresponsione di anticipazioni in conto esercizi 1982-1983 nei limiti dei nove decimi ma in eccedenza a quelli dei sette decimi dei fondi affluiti, limiti fissati con decreto interministeriale 24 luglio 1970.

Il comma 4 prevede, infine, che il 10 per cento dei fondi che saranno disponibili per l'esercizio 1985 e le somme già accantonate in base a pregresse disposizioni saranno ripartiti tra gli istituti di patronato per un concorso finanziario alla riorganizzazione e al potenziamento dei servizi, alla riqualificazione del personale in servizio e al riassorbimento del personale licenziato e ad altre attività, quali quelle promozionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, 20 settembre 1985, n. 477, e 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge.

Art. 2.

1. Le Regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di agosto 1986, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in tre annualità dei contributi per gli anni 1985 e precedenti; i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi e di oneri accessori.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni, il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un importo corrispondente a quello dovuto, per gli anni 1985 e precedenti, da ogni singola Regione agli istituti assicuratori per i contributi relativi agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 30 settembre 1986, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori, salvo conguagli da effettuare successivamente all'intervenuta stipula delle convenzioni con i criteri in esse stabiliti. Tali disposizioni si applicano, fino alla intervenuta stipula delle convenzioni, ai contributi annualmente dovuti da ogni singola Regione per gli anni 1986 e successivi.

Art. 3.

1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive, previdenziali ed assistenziali e di quelle retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli stessi fini dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per l'esercizio medesimo.

2. Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-1981 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attività ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985.

3. In attesa delle ripartizioni definitive, di cui al comma 2, restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto dei contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983.

4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonchè i fondi già accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione del-

l'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalità di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.